COMUNE DI ASSEMINI

Provincia di Cagliari

Servizio Tributi

AVVISO

IMU TERRENI AGRICOLI

Con Decreto Interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con il Ministero dell'Interno, del 28 novembre 2014, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 284 del 06/12/2014, supplemento ordinario n. 93, è stata rimodulata l'applicazione dell'esenzione dall'IMU.

Sino all'attuazione del Decreto del 28 novembre 2014, di cui sopra, i terreni agricoli ubicati nei Comuni montani individuati nella **Circolare n. 9 del 14 giugno 1993** erano esenti da ICI/IMU.

Con il Decreto del 28 novembre 2014 è stata modificata la classificazione dei Comuni montani, eliminando i criteri precedentemente esistenti e introducendo come criterio principale l'altitudine del centro, in particolare sono previste tre fasce:

- terreni situati in Comuni con altitudine maggiore o uguale a 601 metri: totalmente esenti dall'IMU;
- terreni situati in Comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri: esenti dall' IMU i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
- **terreni situati in Comuni con altitudine minore o uguale a 280 metri: sussiste l'obbligo di pagamento dell'IMU a partire dal 1° gennaio 2014.**

Come si evince dal suindicato Decreto del 28 novembre 2014 il Comune di Assemini è classificato dall'ISTAT con "Altitudine del centro" pari a 6 metri, pertanto i terreni agricoli ubicati nel Comune di Assemini sono soggetti all'applicazione della disciplina vigente dell'IMU, in particolare alle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8/bis, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214.

Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214:

"*Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75"*

Ai sensi dell'art. 13, comma 8/bis, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 22/12/2011, n. 214:

"*I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:*

a) del 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000".

CALCOLO IMU PER I TERRENI AGRICOLI

L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il possesso per almeno quindici giorni equivale al possesso per l'intero mese, ed è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente del 0,91%.

La **base imponibile ai fini IMU** è ottenuta rivalutando del 25% il reddito dominicale dell'immobile, in vigore al 1° gennaio 2014, desumibile dalla visura catastale, e moltiplicando il valore ottenuto per i moltiplicatori:

terreni agricoli: moltiplicatore 135

Base imponibile IMU = (Reddito Dominicale x 25%) x 135

IMU DA VERSARE = base imponibile x 0,91%

terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: **moltiplicatore 75**:

Base imponibile IMU = (Reddito Dominicale x 25%) x 75

IMU DA VERSARE = base imponibile x 0,91%

Per i **terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola** l'imposta si calcola tenendo conto dei seguenti scaglioni e percentuali:

- esenzione per imponibile fino a Euro 6.000,00;
- 30% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 6.000,00 fino a Euro 15.500,00;
- 50% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 15.500,00 fino a Euro 25.500,00;
- 75% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 25.500,00 fino a Euro 32.000,00;
- 100% dell'imposta per la quota di imponibile superiore a Euro 32.000,00.

I versamenti dell'IMU devono essere eseguiti utilizzando il modello di pagamento F24 approvato dall'Agenzia delle Entrate indicando:

codice comune: A474

codice tributo: 3914 "terreni agricoli".

Il Decreto del 28/11/2014 prevede che il versamento dell'IMU relativa ai terreni agricoli per l' anno 2014 deve essere effettuato in un'unica rata entro il 16 dicembre 2014.

Si precisa che, a seguito delle diverse richieste avanzate, il Governo Centrale sta valutando la proroga della suindicata scadenza del 16 dicembre 2014, come si evince anche dal comunicato stampa dell'Anci del 05/12/2014.

Sarà cura dell'Ufficio Tributi fornire ulteriori informazioni non appena verranno assunte decisioni in merito ed emanati i provvedimenti modificativi delle disposizioni attuali.

Il Responsabile di P.O. Servizio Tributi
Dr.ssa Anna Paola Mameli

Allegati:

- Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con il Ministero dell'Interno del 28/11/2014 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 284 del 06/12/2014, S.O. n. 93.
- Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01 dicembre 2014.
- Comunicato ANCI Sardegna del 05 dicembre 2014.